



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"ANTONIO ZANELLI"

Sezione Tecnica Agraria

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)

Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie

Sezione Professionale Servizi per l'agricoltura

Sezione Liceo Scientifico

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale)

Via F.lli Rosselli 41/1 - 42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it

URL <http://www.zanelli.edu.it> - Codice fiscale 80012570356



Circolare n. 40 del 28/10/2021

**AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE**

**Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO REGIONALE PER LA GESTIONE DI CASO COVID-19
CONFERMATO IN AMBITO SCOLASTICO IN AREE AD ELEVATA PREVALENZA DI VARIANTI**

Si comunica l'aggiornamento del protocollo per la gestione di caso Covid-19 in ambito scolastico.

1. CONTACT TRACING

A seguito della segnalazione di un caso COVID-19 confermato, il DSP contatta il dirigente scolastico e il referente COVID ed effettua l'indagine epidemiologica, verificando l'attuazione delle misure di prevenzione.

QUARANTENA

La durata della quarantena dei contatti stretti di casi da tutte le varianti VOC, che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, è di 7 giorni dall'ultimo contatto con il caso e il periodo di quarantena verrà concluso con test molecolare o antigenico al settimo giorno; la durata della quarantena rimarrà di 10 giorni per coloro che non hanno effettuato la vaccinazione o hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni. Qualora il contatto stretto rifiuti il tampone, la quarantena viene prolungata fino al quattordicesimo giorno dall'ultima data di contatto con il caso, e la riammissione alla frequenza avverrà anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di varianti di particolare rilievo sanitario si modificherà il protocollo in relazione alle indicazioni ministeriali.

RIAMMISSIONE A SCUOLA DI CASO CONFERMATO

Il caso confermato Covid-19 da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento, rientra a scuola con attestazione del Dipartimento di Sanità Pubblica rilasciato a seguito di esito negativo di tampone molecolare eseguito al decimo giorno dalla comparsa della positività o dei sintomi (i sintomi devono assenti da almeno 3 giorni). In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno). I casi che continuano a risultare positivi al test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni, potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno e riprendere la frequenza scolastica. Il caso confermato Covid-19 da variante VOC Beta sospetta o confermata (variante di rarissimo riscontro), potrà rientrare a scuola solo a seguito di esito negativo del test molecolare.

IDENTIFICAZIONE DEI CONTATTI STRETTI A CUI DISPORRE LA MISURA DELLA QUARANTENA

Il Dipartimento di Sanità Pubblica individua i contatti stretti tra gli studenti e il personale scolastico che hanno avuto presenza prolungata e in significativa interazione con il caso, nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato sintomatico/asintomatico. Si individueranno come contatti stretti di norma anche i compagni di classe che occupano le postazioni attigue in tutte le direzioni a quella del caso. Gli alunni della classe che risulteranno contatti a basso rischio sospendranno la frequenza e verranno sottoposti tempestivamente a tampone

molecolare/antigenico e saranno riammessi a scuola acquisito l'esito negativo dello stesso con l'obbligo dell'uso della mascherina chirurgica. Qualora dai test effettuati venga individuata una ulteriore positività tra i contatti a basso rischio, tutta la classe verrà posta in quarantena.

I docenti, se hanno rispettato le misure anti-Covid (mascherina chirurgica e distanziamento), **non sono individuati come contatti stretti: dovranno comunque effettuare con immediatezza un test molecolare di screening che per i Dipartimenti di Sanità Pubblica rivestirà carattere di elevatissima priorità.** Il rifiuto all'esecuzione del test comporterà l'emissione di un provvedimento di quarantena.

Qualora il caso COVID coinvolga un docente, se lo stesso ha svolto la propria attività rispettando le misure anti-Covid (distanziamento e utilizzo della mascherina anche in posizione statica) **gli alunni delle classi coinvolte sospenderanno la frequenza fino all'esito negativo di un test di screening** (antigenico o molecolare) **che verrà effettuato da parte dei DSP.**

Per tutti i contatti stretti individuati dopo le valutazioni sopra riportate viene emesso, da parte del DSP, un provvedimento di quarantena.

2. MISURE AGGIUNTIVE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In ragione dell'attuale andamento epidemiologico, devono essere assicurate in ambito scolastico le seguenti azioni:

- 1. Utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie** (per gli studenti la mascherina chirurgica, per il personale scolastico la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR) sia in posizione dinamica che statica, con le seguenti eccezioni: soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso e durante lo svolgimento delle attività sportive;
- 2. assicurare l'aerazione dei locali** in cui si svolgono le lezioni con periodici e frequenti ricambi d'aria;
- 3. rispettare il distanziamento** di 2 metri se al chiuso e di 1 metro all'aperto per l'attività fisica sportiva individuale;
4. privilegiare per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di alcune attività didattiche (ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche) gli spazi all'aperto; di contro, non devono essere permessi assembramenti in occasione dei momenti di ingresso/uscita e ricreazione.

Si ricorda agli studenti e al personale docente e non docente che l'unico punto di contatto per l'invio dei documenti e certificati è l'indirizzo email covid19@zanelli.edu.it.

A tale indirizzo dovranno quindi essere inviati:

- **Certificati medici rilasciati dal Medico di Medicina Generale relativi al contagio COVID-19**
- **Certificati rilasciati dall'Ufficio di Igiene Pubblica dell'AUSL che attestano il periodo di quarantena**
- **Certificati di fine quarantena che permettono il rientro alle attività scolastiche in presenza**

Ogni altro tipo di documento (esiti di tamponi, autodichiarazioni, ecc...) non sarà ritenuto idoneo.

Si ricorda che la comunicazione deve essere inviata entro 24 ore dal rilascio del documento da parte dell'AUSL e/o Medico di Medicina Generale.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni effettuate tramite altri canali (mail personali, comunicazioni telefoniche o attraverso servizi di messaggistica istantanea)

LA DIRIGENTE

Mariagrazia Braglia

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993]